

**“Querela di falso solo se viene prodotto
agli atti l’originale: due recenti pronunce
della Suprema Corte di Cassazione”.**

A cura degli avvocati Iris Maria Ruggeri e Francesco Cotrufo

COTRUFO & PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI

1. Premessa.

Con la sentenza n. 10573 del 04 giugno 2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema del rapporto tra “contestazione di conformità all’originale della copia fotostatica” e “querela di falso” evidenziando come quest’ultima possa essere proposta esclusivamente sull’originale del documento cui la contestazione afferisce.

Qualora, dunque, la parte processuale interessata ad avvalersi del documento prodotto in copia, in seguito alla contestazione di conformità *ex adversa parte* operata, non provveda alla produzione dell’originale, per effetto stesso della contestazione, l’efficacia probatoria del documento, anche se fosse un atto pubblico, sarà ridimensionata, tanto da non poter essere assunto a fondamento della decisione laddove il decidente non fosse in condizione di accertarne *aliunde* la genuinità.

A quanto consta, l’arresto indicato, riguardante la relata di notifica di una cartella di pagamento, non è l’unico dell’anno 2020 sul tema; in precedenza infatti, esattamente in febbraio, il Supremo Consesso, con ordinanza n. 2482, aveva affrontato la medesima questione con riguardo, però, all’avviso di ricevimento della raccomandata postale di invio di un atto accertativo.

Entrambe le pronunce - che vedono come relatore lo stesso Consigliere - vengono qui segnalate per avere statuito lo stesso principio pur essendo differente l’oggetto della contestazione: nell’un caso (Cass. n. 10573/2020), infatti, essa investiva il contenuto intrinseco della relata di notifica di una cartella di pagamento, nell’altro (2482/2020), invece, si traduceva nel disconoscimento della sottoscrizione vergata dal legale rappresentante sull’avviso di ricezione relativo all’invio raccomandato del plico contenente l’atto impositivo emesso a carico di una società.

Mediante l’esame congiunto delle statuizioni contenute nelle due pronunce segnalate si cercherà di comprendere la ratio della posizione assunta dalla Corte Eccellentissima sul tema e di esaminare, sempre alla luce degli arresti di legittimità, il corretto modo di prospettare la contestazione, sovente mal posta e/o spesso snobbata dalle Commissioni Tributarie con motivazioni stereotipe e superficiali.

2. La questione di fondo nella sentenza n. 10573/2020.

La prima pronuncia presa in esame riguarda il giudizio reso dalla Corte Suprema sulla impugnazione di una cartella di pagamento, indirizzata ad una S.p.A., di cui veniva acquisita conoscenza indiretta tramite una proposta di compensazione tra un credito ed il debito portato dalla cartella di pagamento asseritamente notificata di cui la società, invece, contestava la mancata ricezione.

Dalla copia fotostatica della relata prodotta in atti dall'Ente di riscossione, risultava che l'agente notificatore, dopo aver effettuato il tentativo di notifica presso la sede sociale, ma non riuscendo a reperire la società, senza compiere alcuna ricerca, procedeva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, co. 4, DPR. n. 602/73 (art. 60, co. 1, lett. e - DPR. n. 600/73), mediante il rito previsto per l'irreperibilità assoluta, limitandosi ad apporre sulla relata la dicitura: "*trasferita, ignorasi dove*".

La ricorrente, preso atto della produzione documentale, contestava la conformità all'originale della copia fotostatica, insorgendo, specificamente, sul contenuto intrinseco della relata: era errato, infatti, sostenere che la società si fosse trasferita altrove; se l'addetto alla notifica avesse fatto le opportune ricerche avrebbe verificato che il tentativo di consegna non era andato a buon fine perché effettuato presso un civico diverso della stessa via in cui la sede sociale era ubicata.

Derivava, da ciò, l'erroneità (falsità) delle attestazioni contenute nel referto di notifica, non rispondendo al vero che la società si fosse trasferita in luogo sconosciuto. Da tale premessa conseguiva, inoltre, l'illegittima applicazione del rito previsto per i soggetti assolutamente irreperibili, di cui non ricorrevano le condizioni. (1)

La CTP, in conseguenza della contestazione, ordinava all'ente di riscossione di produrre in giudizio l'originale del referto di notifica; ordine che, tuttavia, non veniva ottemperato.

In esito al comportamento omissivo della parte onerata, il giudice del primo grado accoglieva il ricorso della società perché, malgrado la contestazione cui aveva fatto seguito l'ordine giudiziale, ex art. 22, co. 4, D. Lgs. n. 546/1992, di produzione (o esibizione) del documento in originale, l'Ente incaricato del servizio di riscossione non aveva provveduto.

Per tale ragione la produzione documentale non poteva essere assunta a fondamento della decisione che era, pertanto, favorevole alla società ricorrente.

In esito al giudizio d'appello intrapreso dall'ente soccombente, però, la situazione subiva un totale ribaltamento: la CTR di Milano, sul presupposto che la mera contestazione di conformità della copia all'originale fosse inadeguata ad inficiare la veridicità delle attestazioni contenute nella relata di notifica che è un atto pubblico, riteneva, invece, necessaria la querela di falso. Quindi giudicando valida ed efficace la prova offerta, si pronunciava ritenendo perfetta la notifica della cartella di pagamento e statuiva per l'inammissibilità del ricorso introduttivo accogliendo l'eccezione di tardività frattanto proposta, per la prima volta, in grado d'appello, dall'ente di riscossione.

La società ha impugnato per Cassazione la sentenza d'appello lamentando: col primo motivo, la violazione degli artt. 2700 c.c. e 221 e ss. c.p.c. (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.); col secondo, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (ovvero l'insufficienza e l'inefficacia della relata ex adverso versata in atti in fotocopia, debitamente contestata; il mancato compimento, a cura del notificatore, di ricerche o acquisizioni di informazioni che consentissero di affermare che la società fosse assolutamente irreperibile); col terzo motivo, la violazione dell'art. 2697 c.c., (in relazione all'art. 360, co. n. 3), tradottasi nel mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla controparte, di produrre l'originale della relata di notifica.

La Corte Suprema ha giudicato per la fondatezza di tutti e tre i motivi, trattandoli congiuntamente in quanto connessi.

La questione centrale fatta valere dalla società con la contestazione della conformità all'originale della relata di notifica prodotta in copia, per come evincibile dalla pronuncia della Cassazione, riguardava l'erroneità delle attestazioni contenute nel processo verbale di notifica.

L'agente notificatore aveva certificato una circostanza di fatto non vera, ossia che la società si fosse trasferita in luogo sconosciuto; al contrario, la ricorrente poneva all'attenzione del giudice che l'addetto aveva effettuato il tentativo di notifica presso un numero civico errato rispetto a quello rispondente con la sede legale, quindi, non solo aveva attestato una

circostanza non vera, ma aveva anche applicato il rito dell'irreperibilità assoluta in una ipotesi in cui non ricorrevano le condizioni. (2)

La Corte, in accoglimento delle ragioni della ricorrente, ha cassato con rinvio la sentenza d'appello ritenendo erronea la statuizione della CTR in ordine alla necessità di proporre querela di falso sulla fotocopia della relata di notifica della cartella, al fine di contestare il contenuto intrinseco della stessa.

I Massimi Giudici, in conformità all'orientamento consolidato, hanno chiarito che la copia fotostatica costituisce mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, poichè sotto il profilo probatorio essa equivale all'originale. L'art. 22, co. 4, D. Lgs. n. 546/1992, prevede, infatti, che unitamente al ricorso introduttivo, il ricorrente depositi il proprio fascicolo con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, ove esso sia stato notificato, unitamente agli originali o alle copie fotostatiche dei documenti su cui il gravame trova fondamento. Tuttavia principio generale, che trova applicazione anche in ambito tributario, è quello sancito dall'art. 2719 c.c., per il quale le copie fotografiche o fotostatiche di documenti hanno la medesima efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale competente (3) (4) ovvero non sia espressamente disconosciuta dalla controparte.

Anche nel rito tributario, se la copia non è attestata conforme da un pubblico ufficiale competente, la parte contro la quale è prodotta, avrà l'onere di contestarla e privarla, così, di efficacia probatoria.

Laddove la contestazione venga operata troverà applicazione l'art. 22, co. 5, D. Lgs. n. 546/1992, a norma del quale ove sorgano contestazioni sulla copia fotostatica il giudice tributario ordina l'esibizione del documento in originale.

Stando a quanto osservato, nell'ipotesi decisa, conformemente alla previsione dell'art. 22, co. 4, D. Lgs. n. 546/1992, l'Ente di riscossione aveva prodotto la relata di notifica della cartella in copia fotostatica, tuttavia, poiché la società ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., la conformità della copia all'originale, altrettanto correttamente il giudice di primo grado, ai sensi del citato art. 22, co. 5 del codice del processo tributario, ha ordinato all'ente di riscossione di produrlo, per consentire alla ricorrente di proporre la querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale.

Ma, poiché, nel caso di specie, nonostante l'ordine di produzione impartito dal giudice, l'Ente di riscossione non aveva ottemperato, erroneamente, a giudizio della Corte, la CTR ha assunto a fondamento della decisione il documento e ritenuto la notifica, come operata, perfettamente valida sulla circostanza che la società si fosse trasferita altrove.

Risponde al vero, infatti, che per invalidare il contenuto intrinseco del processo verbale di notifica, che è un atto pubblico, sia necessario instaurare il giudizio civile per querela di falso, ma solo se risulti prodotto in atti l'originale. Non sussistendo, nell'ipotesi considerata tale condizione, il Giudice non avrebbe potuto porre il documento a fondamento della decisione. Infatti, solo quando il decidente sia in condizione di verificare, anche per via indiretta, con altri mezzi, anche presuntivi, la rispondenza della copia all'originale e/o la validità delle attestazioni contenute nella relata, potrà avvalersene come mezzo di prova.

2. La seconda pronuncia della Corte, ordinanza n. 2482/2020

Ancor più chiara ed esplicativa, la seconda pronuncia, ordinanza n. 2482/2020, mediante la quale la Corte ha cassato con rinvio una pronuncia della Commissione Tributaria di II grado di Trento che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'appello dell'AE ritenendo inammissibile per tardività il ricorso introduttivo proposto da una società avverso un avviso di accertamento, assumendo a fondamento della decisione la copia, di cui era stata contestata la conformità, dell'avviso di ricevimento relativo al plico raccomandato che lo conteneva.

La questione era, in breve, la seguente.

Risultata soccombente in esito al primo grado, per la prima volta in appello, l'AE eccepiva l'inammissibilità del ricorso introduttivo poiché proposto, a suo dire, oltre il termine dei sessanta giorni dalla data di ricezione dell'atto impositivo risultante dall'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di spedizione del plico che lo conteneva, all'uopo depositandone in atti la copia fotostatica.

L'appellata società tempestivamente disconosceva la firma del legale rappresentante apposta sull'avviso medesimo, non già nella casella "*addetto alla sede*", ma in quella "*destinatario persona giuridica*" con a fianco la specificazione "*Titolare*", evidenziando, inoltre, l'illeggibilità della data di ricezione del plico postale. (5)

La questione non veniva accolta dal Giudice d'appello perchè il disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento che è un atto pubblico, avrebbe richiesto la querela di falso.

Nel gravare per Cassazione il dictum di secondo grado, la società ha affidato il ricorso a ben sei motivi di impugnazione tutti esaminati ed accolti dalla Corte Eccellentissima, in quanto strettamente connessi. Di particolare interesse ai fini che qui occupano, il sesto motivo con cui si lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c., 2700, 2714, 2717, 2718 e 2719 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3.

La sentenza d'appello era da ritenersi illegittima perché il Giudice aveva considerato insufficiente la contestazione ex art. 2719 cod. civ. ai fini del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto in copia; trattandosi, infatti, di atto pubblico la società avrebbe dovuto attivarsi proponendo querela di falso.

La Corte, ribaditi i principi generali in tema di disconoscimento operato ex art. 2719 cod. civ., ha affrontato in modo specifico la questione riguardante gli effetti dello stesso sulla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricezione prodotto solo in copia dall'Ufficio dell'AE, chiarendo, anche in questo caso come nel precedente già esaminato, che la produzione dell'avviso di ricevimento possa senz'altro avvenire mediante allegazione di fotocopie non autenticate, e che queste, ove manchi la contestazione in proposito, potranno validamente essere assunte a fondamento della decisione. Ma, poiché la società, nell'ipotesi decisa, aveva disconosciuto espressamente la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dal proprio legale rappresentante e poiché l'art. 2719 c.c. trova applicazione anche in relazione all'atto pubblico, l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto produrre in giudizio il documento in originale, al fine di consentire alla ricorrente di proporre querela di falso, il cui giudizio **deve svolgersi necessariamente sull'originale.**

Attraverso un percorso argomentativo molto articolato, di cui si riporta il passo saliente, la Cassazione ha statuito accogliendo le ragioni fatte valere dalla ricorrente, così testualmente esprimendosi: *“Non può essere condivisa l'affermazione del giudice d'appello per cui «poiché tale querela non è stata mai presentata, l'avviso di ricevimento deve ritenersi regolare in ragione della sua natura di atto pubblico munito di fede privilegiata». Con il tempestivo ed espresso disconoscimento della sottoscrizione, apparentemente vergata dal*

*legale rappresentante da parte della società, la copia dell'avviso di ricezione depositata in appello dall'Agenzia delle entrate, in assenza della produzione in giudizio dell'originale da parte di quest'ultima, non ha efficacia di atto pubblico". Ne deriva il chiarissimo principio di diritto cui il giudice del rinvio dovrà adeguarsi: «in tema di processo tributario nel caso in cui l'Amministrazione eccepisca solo in appello la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, depositando copia dell'avviso di ricezione della raccomandata di spedizione dell'atto impositivo, ove il contribuente deduca la nullità della notifica disconoscendo espressamente, in tale sede, l'autenticità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante, senza che l'Amministrazione produca l'originale dell'avviso di ricevimento, **la copia dello stesso non può avere efficacia di atto pubblico**; sicchè nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale».*

Non si impone, allora, la querela di falso per contestare il contenuto intrinseco o la sottoscrizione della copia fotostatica di un atto pubblico non attestata conforme e contestata dalla controparte, perché **solo con la produzione dell'originale essa assumerà la natura di atto pubblico** che fa piena prova fino a querela di falso (Cass. n. 22058/2019) con conseguente applicabilità dell'art. 2700 c.c. (“*L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*”).

Se l'originale non è prodotto né esibito dalla parte interessata, la contestazione della conformità sarà sufficiente ad inficiare l'efficacia probatoria della produzione operata in copia che, pertanto, non potrà essere assunta a fondamento del decisum a meno che il Decidente non sia in grado di compiere aliunde gli accertamenti necessari.

4. Considerazioni a margine sulle modalità della contestazione.

Dalle pronunce segnalate si ricava che la contestazione della copia fotostatica del documento/atto pubblico rispetto al suo originale - che dovrà essere operata secondo specifiche modalità - implica l'ordine giudiziale di produzione dell'originale (si noti che la parte potrà provvedere anche alla produzione spontanea), con due possibili diverse conseguenze:

1. se la parte interessata alla produzione ottempererà all'ordine del giudice o provvederà *sua sponte*, la controparte contro cui il documento è prodotto, sarà nella condizione di proporre la querela di falso; ove questa non venga proposta, la copia potrà essere assunta a fondamento della decisione;
2. se, al contrario, la parte interessata non ottempererà all'ordine del giudice o non provvederà spontaneamente, il documento contestato (che per effetto della contestazione avrà una efficacia probatoria affievolita) non potrà essere assunto a fondamento della sentenza a meno che, tenuto conto delle specifiche ragioni per le quali la contestazione di conformità sia stata operata, il giudice non sia in grado di accertarne *aliunde* l'infondatezza, dando atto delle valutazioni compiute in seno alla motivazione della sentenza.

Tuttavia, affinché la contestazione possa efficacemente “innescare”, per così dire, il meccanismo sin qui descritto, saranno essenziali le modalità di proposizione.

L'orientamento della Cassazione sul punto è granitico avendo, nel corso degli anni, statuito nel senso che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e nella sua sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca, in modo specifico, alla prima udienza utile. (Cass. n. 5077/2017. In termini. Cass. n. 13846/2018 – n. 1974/2018 – n. 7465/2018 – 16107/2018)

Requisiti necessari ed immancabili sono, dunque, **tempestività e specificità**.

Quanto alla tempestività si ritiene non vi siano particolari difficoltà interpretative: essa risulterà strettamente ancorata al momento della produzione documentale, dovendo, la contestazione, essere operata nella prima difesa utile (orale o scritta) immediatamente successiva.

Più problematico, invece, il secondo requisito, quello della specificità, rispetto al quale comunque, i due arresti della Cassazione risultano particolarmente eloquenti, da essi evincendosi, *in primis*, che il possibile oggetto del disconoscimento operato ex art. 2719 c.c. potrà riguardare la copia fotostatica nella sua conformità all'originale sia nei suoi contenuti intrinseci che nella sua sottoscrizione.

Quanto alle modalità con cui la contestazione dovrà essere formulata, le pronunce della Corte sono chiarificatrici e quasi tutte conformi, non lasciando spazio ad alcun equivoco. Anche nei fermi più recenti, per tutti, ordinanza n. 311/2020, il Supremo Collegio, in linea con l'orientamento prevalente testualmente ha disposto: “ *«in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive»* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf.: Sez. I, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione *«va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez.3, sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 3, sentenza n. 12730 del 21/06/2016, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione»*. (Cass. 23902/2017 e Cass. 24323/2018)”.

Contestare la conformità all'originale di un documento vuol dire, quindi, anzitutto, individuarlo, per disconoscerne, poi, la sottoscrizione o contestarne il contenuto intrinseco. Una contestazione generica sarà *tamquam non esset*: non saranno accettabili, perché inadeguate, formule stereotipe del tipo “*si eccepisce e si contesta la conformità agli originali di tutti i documenti prodotti, sia nel loro contenuto che nelle loro sottoscrizioni*”. (Cass. n. 8481/2020)

Più volte, infatti, la Corte ha escluso che una valida contestazione di conformità all'originale possa avvenire “... *con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante” ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti*”.

Si tratta, allora, di intendersi sul reale senso del “circostanziare e rendere specifica la contestazione”.

Orbene. Tralasciando le ipotesi particolari in cui la copia fotostatica rechi cancellature, abrasioni, aggiunte a penna non asseverate dall’addetto alla notifica che di certo costituiscono situazioni sintomatiche di irregolarità tali da indurre il giudice a ritenere sussistente la difformità della copia rispetto al suo originale, l’attenzione dovrà, invece, essere concentrata sulle situazioni di fatto meno vistose, in cui la contestazione di cui trattasi andrà specificamente articolata.

La questione non è di poco conto, essendo spesso proprio l’assenza di specificità che induce i Giudici Tributari a rigettare la contestazione.

I precedenti di legittimità qui presi in esame orientano nel senso di ritenere che potrà ragionevolmente sostenersi che la contestazione della conformità troverà il proprio fondamento sui medesimi argomenti che la parte avrebbe fatto e/o farebbe valere in sede civile nel giudizio per querela di falso se, *ab origine*, la controparte avesse prodotto e/o produca l’originale del documento anziché una copia. In effetti, con particolare riferimento al processo tributario - e non solo - si ritiene che la contestazione della conformità all’originale costituisca, principalmente, il mezzo per provocare la produzione in giudizio del documento in originale affinché su di esso la parte interessata possa validamente proporre querela di falso, poiché false sono le attestazioni risultanti dal documento o falsa è la sottoscrizione apposta dal consegnatario.

Perché, di certo, non potrà dubitarsi del fatto che entrambi gli oggetti della contestazione (contestazione del contenuto intrinseco/disconoscimento della sottoscrizione) esigeranno la querela di falso trattandosi di attività compiute direttamente da un pubblico ufficiale o alla sua presenza. (6)

Quindi la contestazione di conformità, avente ad oggetto il contenuto intrinseco e/o la sottoscrizione dell’atto pubblico, sia esso una relata di notifica o un avviso di ricezione relativo alla raccomandata postale di invio dell’atto, troverà fondamento, e non potrebbe essere altrimenti, sugli argomenti che sarebbero fatti valere in sede civile con la querela di falso.

Il meccanismo sarà quello a seguire: operata la contestazione nei termini descritti (tempestivamente e con specificità), il giudice, laddove non abbia altro modo (*aliunde*),

anche indiretto, per verificare la fondatezza e/o infondatezza della contestazione come operata dalla parte interessata, ordinerà la produzione dell'originale dando la possibilità all'interessato di proporre querela di falso.

Solo se la produzione dell'originale non abbia luogo a cura della parte che intende avvalersi del documento il Giudice che non possa verificarne la conformità *aliunde* non potrà porre a fondamento della decisione la copia fotostatica contestata.

Va segnalato, infatti, che anche se la contestazione risulti tempestiva e specifica, il disconoscimento operato ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha effetti differenti rispetto al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. Quest'ultimo, infatti, preclude al giudice l'utilizzabilità della scrittura in mancanza di verifica; diversamente, invece, per come già sopra osservato, la contestazione ex art. 2719 c.c. non vincola il giudice che potrà accertare l'efficacia rappresentativa del documento e/o accertarne la conformità all'originale (nei termini contestati dalla parte) anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Delle valutazioni compiute e degli elementi utilizzati, tuttavia, il giudice dovrà dare atto nella motivazione della sentenza. (7)

Tirando le somme di questo breve contributo potrà ricavarsi che la contestazione andrà operata quando ne ricorrano le condizioni, rimanendo, diversamente, attività sterile ed inconcludente ai fini dell'evoluzione del giudizio.

NOTE

(1) Attraverso ripetuti interventi la Corte di Cassazione ha chiarito l'importanza della stretta correlazione tra fattispecie

concreta e procedimento di notifica, in guisa da ritenere illegittima la notificazione operata col rito previsto per i soggetti assolutamente irreperibili in ipotesi in cui le condizioni dell'irreperibilità assoluta siano mancanti. La ragione risiede nella circostanza che tale procedimento, a differenza di quello previsto per l'irreperibilità relativa, non assicura la conoscibilità dell'atto al suo destinatario. Tale circostanza implica che l'addetto alla notificazione debba, prima scegliere l'uno o l'altro procedimento, operare le opportune ricerche nel Comune del domicilio fiscale del destinatario, volte a verificare nella concretezza dei fatti, la sussistenza dei presupposti per operare la scelta corretta “... tra le due possibili opzioni del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero assoluta, in quanto nel comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio, né azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto”. (Cass. n. 10573/2020. In termini, tra le molte. Cass. n. 19958/2018)

(2) Nell'ipotesi esaminata, per quanto è dato apprendere dalla sentenza, l'agente postale si era limitato ad attestare con formula del tutto generica che la società si fosse trasferita in luogo sconosciuto, ma senza indicare le necessarie indagini svolte per verificare se la contribuente avesse effettivamente mutato indirizzo nell'ambito della stessa città o si fosse trasferita altrove.

(3) Se la copia fotostatica è validamente attestata conforme da un pubblico ufficiale trovano applicazione le regole relative alle copie autenticate degli atti pubblici e privati (artt. 2714 – 2718 cod. civ.). Solo la copia non autenticata o non validamente autenticata ha il medesimo effetto dell'originale solo nell'ipotesi in cui la sua conformità non sia espressamente disconosciuta.

(4) Sulla capacità certificativa dell'Ente di Riscossione. Tra tutte - Cfr. Cass. n. 1974/2018.

(5) La collocazione della sottoscrizione oggetto di contestazione assume rilievo poiché rappresenta il motivo per il quale non può trovare applicazione la giurisprudenza relativa all'art. 145 c.p.c. Se la notifica è effettuata a norma dell'art. 145 c.p.c. presso la sede sociale con consegna ad un soggetto che si qualifica “addetto alla sede”, si presume che quel soggetto abbia comunicato a chi di dovere, di aver ricevuto in consegna un atto destinato alla società. Se, infatti, dalla relata di notifica risulta la presenza del consegnatario dell'atto presso la sede della società è da presumere che tale soggetto fosse legittimato alla ricezione degli atti anche se da questa non dipendente; spetterà, infatti, alla società, in ipotesi di tal fatta, provare che il ricevente non era addetto al ritiro per non averne mai ricevuto incarico alcuno. Quindi, se dal referto di notifica compilato dall'ufficiale postale risulti la presenza di un soggetto presso la sede della società, si ritiene che esso sia legittimato a ricevere il plico. Nell'ipotesi decisa dalla Corte con Ordinanza n. 2482/2020, la consegna del plico è stata operata dal legale rappresentante giusta sottoscrizione apposta non già nella casella “addetto alla sede” ma in quella relativa a “destinatario persona giuridica”, con a fianco la specificazione “Titolare”.

(6) L'atto pubblico, quindi anche la relata di notifica e l'avviso di ricevimento, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante per come avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatoti, nonché in merito alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti; mentre, certamente, la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni, né ai fatti di cui il pubblico ufficiale abbia avuto notizia da terzi o dedotti in base a presunzioni o considerazioni di carattere logico. (Cass. n. 11792/2020. In termini. Cass. n. 23800/2014 – 11012/2013 – 3705/2013)

(7) Sul punto la Cassazione, con ordinanza n. 3331/2020 (tra le molte) ha chiarito “... in tema di copie fotografiche di scritture, l'art. 2719 c.c., che ne prescrive l'espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all'originale della copia sia in quello dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione,... , sicchè, devono ritenersi riconosciute – tanto nella conformità

all'originale quanto nella scrittura o nella sottoscrizione – le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione; in caso, invece, di contestazione, mentre quanto al profilo della conformità all'originale, nulla impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde, anche tramite presunzioni, è invece preclusa l'utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione o della scrittura salva la procedura di verifica (...) che impone al giudice l'obbligo di disporre la produzione del documento in originale”.

Ancora meglio, la Corte, con ordinanza n. 311/2020, ha spiegato che “... il disconoscimento della conformità all'originale di una copia fotostatica o fotografica ai sensi dell'art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215 co. 1, n. 2 c.p.c., giacchè, mentre quest'ultimo, in mancanza di verifica preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ...”.

(8) Si segnalano, di seguito, alcune pronunce della Cassazione certamente utili: Cass. nn. 8213/2020 – 3331/2020 – 311/2020 – 1792/2019 – 18977/2019 – 23707/2019 – 1974/2018 – 13846/2018 – 24153/2018 – 28173/2018 – 9510/2018 – 15690/2018 – 5077/2017 – 29993/2017.